

Codice XST024

D.D. 12 ottobre 2020, n. 532

**Esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" (ZUT) Codice CIG 0416251D2D - Codice CUP J11B09000190002: ridefinizione e chiusura subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa EDILSTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP. per "lavori di carpenterie per opere in c.a. con relative opere accessorie"- CATEG. OG3".**



**ATTO DD 532/XST024/2020**

**DEL 12/10/2020**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT**

**OGGETTO:** Esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" (ZUT) Codice CIG 0416251D2D - Codice CUP J11B09000190002: ridefinizione e chiusura subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa EDILSTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP. per "lavori di carpenterie per opere in c.a. con relative opere accessorie"- CATEG. OG3".

#### **Premesso che:**

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con deliberazione n. 41-6188 del 18.6.2007, la Giunta Regionale, condividendo il Master Plan generale avente ad oggetto l'insediamento del Palazzo della Regione sulle aree ex Fiat Avio ed R.F.I e le opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione, dava mandato alla Direzione Patrimonio e Tecnico di mettere in essere le azioni necessarie per la progettazione delle opere di infrastrutturali e di urbanizzazione della Z.U.T. in accordo al disegno urbanistico esecutivo e di procedere all'Accordo di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 d'intesa con il Comune di Torino e con R.F.I;

- con deliberazione n. 35-8805 del 19.5.2008, la Giunta Regionale approvava il progetto preliminare sia del Palazzo Regionale sia delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione redatto dal Raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A e ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/06 con rapporto di ispezione prot. n. 14805 del 28/12/2007, dell'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.A - SOCOTEC S.A;

- con la medesima deliberazione veniva dato mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla redazione dei progetti delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione al fine di procedere all'approvazione nell'ambito dell'Accordo di Programma con applicazione della condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire;

- con deliberazione n. 40-11364 del 4.5.2009, la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo sia del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU) sia delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione redatto dal raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A e ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 con rapporto di ispezione in data 20.10.2008 n. prot. 51331, dell'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.a - SOCOTEC S.A;

- con deliberazione n. 1-12346 del 13.10.2009, la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con il Comune di Torino, RFI S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella "zona urbana di trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO – OVAL" avente ad oggetto il Palazzo degli Uffici Regionali, i nuovi comparti edilizi e le opere infrastrutturali connesse, dando mandato al Responsabile e al Corresponsabile del Procedimento di provvedere al perfezionamento degli atti necessari alla sottoscrizione dell'accordo di programma stesso;

- con determinazione del Direttore Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo ed i relativi allegati del solo Palazzo della Giunta redatto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A., ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 in data 13.10.2009 ed indetta la gara avente ad oggetto la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Regione Piemonte che verrà adibito ad uffici istituzionali ed amministrativi, attualmente in corso;

- il Raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A presentava all'Amministrazione Appaltante il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione, ritenuto validabile dall'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.a – SOCOTEC S.A., ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006, con rapporto di ispezione del 14.12.2009 n. prot. 56967,

- con Determinazione dirigenziale n. 1471 del 22.12.2009 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio veniva approvato il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), procedendo nel contempo all'indizione di procedura di gara, ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 54, 55 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., e secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, nonché approvando, contestualmente, gli atti di gara costituiti da "Bando di gara", disciplinare di gara, avviso di gara e schema di contratto, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'Appaltatore, per un importo a base d'asta, pari ad € 34.217.108,70.=, di cui € 914.985,50 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

- con Determinazione dirigenziale n. 561 del 12.09.2013 della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio venivano aggiudicati in via definitiva i lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra

le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere) – CIG n. 0416251D2D e CUP n. J11B09000190002 - alla Società STRABAG S.p.A., corrente in Bologna – Via Domenico Svampa n. 9 (P. IVA: 01935981207 e cod. beneficiario n. 249537), per l'importo complessivo di € 19.674.894,39 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 914.985,50 oltre I.V.A. per € 4.323.874,78 e costi complessivi € 24.913.754,66 o.f.i.;

- con il suddetto provvedimento amministrativo veniva contestualmente nominato il Dirigente Regionale Arch. Luigi ROBINO quale Responsabile del Procedimento, nonché a conferire l'incarico di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 148 D.P.R. 207/2010 s.m.i., al funzionario regionale Arch. Silvana MARCHIORI;

- con Deliberazione n. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale deliberava di affidare all'Arch. Luigi ROBINO *“l'incarico di Direttore della Direzione regionale A18000 Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica”* con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che *“conseguente e contestualmente, vengono meno assegnazioni ed incarichi conferiti all'arch. Robino per effetto della D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 ed ogni altro da questa discendente”*;

- con Deliberazione 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale deliberava di attribuire con effetto dal 9 dicembre 2014, all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di *“responsabile della struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” – responsabile del procedimento”*;

**visto** il contratto di appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014, stipulato tra la Regione Piemonte (Committente) e l'impresa aggiudicataria STRABAG S.p.A., (Appaltatore), registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 in data 24.07.2014 al n. 5934 serie 3;

**dato atto** che il Direttore dei Lavori procedeva:

- in data 03.09.2014 alla consegna parziale dei lavori relativamente alle aree evidenziate nell'Allegato 1 del Verbale sottoscritto tra le parti ex art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., onde *“consentire all'Appaltatore di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni preliminari all'avvio dei lavori”*, nonché l'esecuzione *“di quelle opere individuate dalla Stazione Appaltante come prioritarie per il funzionamento della nuova sede regionale”*;
- in data 21.01.2015 alla seconda consegna parziale dei lavori per l'avvio di ulteriori prestazioni d'appalto;

**atteso** che con Determinazione del Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale n. 32 del 18.2.2015 veniva disposto di prendere atto della decadenza dell'Arch. Silvana MARCHIORI dal ruolo di Direttore Lavori dell'intervento in questione e di individuare quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Michele MARINO, funzionario tecnico del Settore Pianificazione, Programmazione della direzione OO.PP. e Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

**dato atto** che:

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.7.2015, ad oggetto: *“Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell'incarico di responsabile del settore SC A1405A “Logistica, edilizia e sistemi informativi”, articolazione della direzione A14000 “Sanità”, alla dirigente regionale arch. Maria Luisa TABASSO”*, a far data dal 3 agosto 2015 veniva individuato nel dirigente regionale Arch. Maria TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;

- con D.G.R. n. 44-1923 del 27 luglio 2015 veniva conferito all'Arch. Maria Luisa TABASSO

l'incarico di “*responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione*” con decorrenza 3 agosto 2015;

- con determinazione del Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale n. 246 del 02.10.2015, veniva disposto di “individuare quale Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto l'Ing. Giovanni Ruberto, funzionario tecnico del Settore Infrastrutture strategiche della Direzione OO.PP. e Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica” in sostituzione dell'Ing. Michele Marino dimessosi dall'incarico;

**considerato** che successivamente il Direttore Lavori provvedeva:

- in data 15.06.2015 alla ripresa ripresa parziale delle aree, stralciando dalla disponibilità dell'Impresa una parte delle aree già oggetto delle precedenti due consegne parziali;
- in data 08.03.2017 alla 3^ consegna parziale provvisoria;
- in data 10.11.2017 alla 4^ consegna parziale provvisoria;
- in data 12.06.2018 alla 5^ consegna parziale provvisoria;
- in data 16.01.2019 alla 6^ consegna parziale provvisoria;
- in data 04.02.2019 alla 7^ consegna parziale definitiva;

**vista** la Determinazione Dirigenziale n. 164 del 01.07.2015 con la quale, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte e richiamate *per relationem*, veniva approvata una perizia di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 162, comma 1 e 161, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. , con riduzione stralcio della parte che concerne le opere della cabina elettrica CAB01 di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1471/DB0710 del 22.12.2009 per effetto della quale l'importo contrattuale dell'appalto risultava diminuito di € 57.191,50 per lavori ed € 2.659,71 per oneri per la sicurezza e conseguentemente rideterminato in € 20.530.028,68, oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 912.325,79, oltre IVA;

**dato atto** che con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva:

- alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea “Palazzo per Uffici della Regione Piemonte”;

- a costituire la Struttura temporanea di livello dirigenziale denominata “XST006 – Gestione progetto, ZUT” per lo svolgimento, tra le altre cose, delle attività volte alla realizzazione degli interventi infrastrutturali riferiti all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 12.32 AVIO-OVAL” – ZUT (Viabilità ed Infrastrutture);

- ad individuare l'Ing. Giovanni ARCURI quale Dirigente Responsabile della Struttura Temporanea XST006 per la realizzazione del progetto in argomento nonché Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto con decorrenza del suddetto incarico stabilito a far data dal 03.08.2016, dando atto che conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi in precedenza al riguardo conferiti all'Arch. Maria Luisa TABASSO;

**dato atto** che con Delibera della Giunta Regionale n. 1 –3915 del 13.9.2016 la Struttura temporanea per la gestione del progetto “Gestione Progetto ZUT” – XST010 – a far data dal 3.10.2016 veniva incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Piazza Castello n. 165 a Torino;

**vista** la Determinazione dirigenziale n. 578 del 31.10.2017 con la quale, per le motivazioni esposte nel provvedimento, veniva, fra le diverse cose, disposto:

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 (rev. 3) , ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b)

e comma 3 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., del predetto appalto;

- di dare atto che le opere di perizia comportano una maggiore spesa di € 573.237,58= o.f.e., così come riportato altresì nel relativo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Appaltatore con motivato dissenso, con il quale è stato previsto che l'Appaltatore assuma l'obbligo di eseguire i lavori di perizia n. 2 alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi, di cui al contratto d'appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014, e successiva perizia in diminuzione approvata con Determinazione dirigenziale n. 164 del 1.7.2015, nonché ai Nuovi Prezzi individuati all'art. 4 dello schema contrattuale medesimo, per un maggior importo di € 523.522,90 per lavori ed € 49.714,68 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che pertanto l'importo contrattuale viene rideterminato in € 20.141.225,79= o.f.e. per lavori al netto del ribasso d'asta oltre € 962.040,47=o.f.e. per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 21.103.266,26= o.f.e.;

**dato atto** che con D.G.R. n. 24-6419 del 26.01.2018 la Giunta Regionale provvedeva ad individuare, quale Responsabile ad interim della Struttura Temporanea XST010, l'Ing Anna Maria FACIPIERI, già Responsabile del Settore A1112C "Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro", revocando contestualmente l'incarico temporaneamente attribuito con D.G.R. n. 51-5993 del 24.11.2017, all'Ing. Stefania CROTTA, in sostituzione dell'ing. Giovanni Arcuri in quiescenza dal 01.12.2017;

**dato atto** che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., ha, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", articolazione della Direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio";

**vista** la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

**atteso che** con Determinazione dirigenziale n. 196 del 12.05.2020, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 3 di cui è in corso la Conferenza di Servizi, è stato disposto, secondo quanto previsto all'art. 132, comma c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2A e il relativo atto di sottomissione, documenti conservati agli atti presso la Struttura XST024, per una maggiore spesa di € 4.026.285,46, oneri per la sicurezza per € 2.554,68 inclusi, ed oltre IVA al 10% per € 402.628,55 e così per € 4.428.914,01 complessivi, con conseguente ridefinizione dell'importo contrattuale in € 25.129.551,72, oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 964.595,15, oltre I.V.A al 10% di € 2.512.955,17 e così per complessivi € 27.642.506,89 ed approvazione del quadro economico, rimodulato come da tabella allegata "C", ammontante a € 50.094.623,17 complessivi;

**preso atto** che con Determinazione dirigenziale A11 n. 220 del 20.05.2020 sono stati assunti gli impegni a copertura del quadro economico di cui alla determinazione sopra citata;

**dato atto** che l'Appaltatore aveva dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare le seguenti lavorazioni: categoria prevalente OG3 nonché le categorie OG6, OG11, OS1, OS13, OS21, OS34 scorporabili subappaltabili, così come previsto dagli atti di gara;

**vista** la Determinazione Dirigenziale n. 225 del 10.09.2015 con cui l'Amministrazione, tra le altre cose, autorizzava l'Appaltatore ad affidare in subappalto alla EDILSTRADE VALTELLINA Soc. Coop. Cons. (cod. fiscale 005082270147) con sede in Via Sertorelli n. 2/A a Sondrio per l'”esecuzione dei lavori in carpenteria per opere in c.a.” - Cat. OG3, per l'importo di € 600.000,00 compresi oneri sicurezza e oltre IVA;

**vista** la successiva Determinazione Dirigenziale n. 567 del 12.09.2018 con cui l'Amministrazione determina di:

- prendere atto che l'Appaltatore ha esteso l'importo del subappalto autorizzato con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 225 del 10.09.2015, di € 360.000,00 compresi oneri sicurezza e oltre IVA e pertanto sino all'importo complessivo rideterminato in € 960.000,00 compresi oneri sicurezza ed oltre IVA;

- dare atto che, in forza di comunicazione rilasciata dalla suddetta Soc. Coop. Consortile EDILSTRADE VALTELLINA, l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto di cui trattasi, risultano assegnate, in sostituzione delle imprese precedentemente individuate, MIFER S.r.L. , con sede in Viale Abruzzi, 13/A, Milano, e Impresa Edile R.C.C. S.r.L., alle imprese esecutrici consorziate come di seguito riepilogato:

- G.R. SRL , con sede in via Chiosetto, 14, Milano , 95% dell'importo del contratto;
- SOCEDIL SRL, con sede in via Sardegna, 32, Milano, 5% dell'importo del contratto;

**vista** la nota prot. ZUT 19.00124 del 11.01.2019 e documentazione allegata, acclarata al prot. 1840/XST010 del 14.01.2020, con cui l'Appaltatore comunicava la seconda integrazione del subappalto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 10.09.2015 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 567 del 12.09.2018, in capo alla EDILSTRADE VALTELLINA Soc. Coop. Cons., per il maggior importo di € 92.145,00 compresi oneri sicurezza e oltre IVA;

**visto** il parere del Direttore dei lavori trasmesso in allegato alla nota prot. 46810/XST010 del 13.06.2019 con il quale, tra altre cose, evidenzia che: “...omissis...

*- considerato che nell'ambito della seconda estensione del contratto principale di subappalto i prezzi esposti nel contratto, in prevalenza, non sono ricondotti alle voci definite negli elaborati: PR-1-E-G-EB-005-4 elenco prezzi posto a base di gara, PR-1-O-V2-G-EP-003-3 elenco nuovi prezzi definito nella perizia di variante n. 2 e nei verbali di concordamento nuovi prezzi già sottoscritti configurando pertanto dei nuovi prezzi;*

*- ritenuto pertanto per le motivazioni sopra esposte:*

*o di non approvare i nuovi prezzi individuati nell'ambito del secondo atto aggiuntivo del contratto principale di subappalto in quanto vengono indicati come sovrapprezzi di voci già comprese negli elenchi prezzi contrattualizzati e nei verbali di concordamento nuovi prezzi già sottoscritti per porzioni elementari di lavorazioni di opere compiute;*

*o di non poter esprimere un parere in merito al prezzo S.Ca.27 in quanto, seppur contrattualmente previsto, tale prezzo è definito a metro lineare e non a corpo e l'importo quantificato è pari a 22.000 euro complessivi (55 euro/ml per 400 ml) a fronte di un importo contrattuale di 380.659,73 (prezzo offerto). A tal proposito, dalla documentazione agli atti, non risulta possibile individuare con precisione quali lavorazioni siano effettuate da Edilstrade Valtellina e quali siano escluse dalla voce di corpo generale;*

*- il parere in argomento vale a titolo amministrativo e che per la parte esecutiva il soggetto autorizzato dovrà concordare con la Direzione Lavori ed il CSE adeguate modalità e tempi di esecuzione;*

*tutto ciò premesso, il Direttore dei Lavori, verificato che gli importi totali di subappalto nella categoria OG3 risultano, al momento, ricompresi nell'importo massimo subappaltabile, ritiene di non poter esprimere alcun parere relativamente al secondo atto aggiuntivo al contratto subappalto in capo all'Impresa EDILTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP. – con sede legale in Via*

Sertorelli, 2/A – 23100 Sondrio (SO) - PIVA 00508270147 - già autorizzato con determinazione dirigenziale n. 225 del 10/09/2015.”;

**richiamata** la nota prot. 62818/XST010 del 31.07.2019 con cui il Responsabile del Procedimento comunica all’Impresa STRABAG S.p.A. le osservazioni pervenute dall’ufficio di Direzione lavori con la predetta nota prot. n. 46810/XST010 del 13.06.2019 relativamente al subappalto in argomento e che rimane in attesa dell’invio di un nuovo atto integrativo i cui contenuti recepiscano in toto i rilievi e le osservazioni pervenute dalla Direzione Lavori con la succitata nota;

**vista** la nota prot. ZUT 19.0307 del 24.09.2019, acclarata in pari data al prot. 71883/XST010, con cui l’Appaltatore riscontra la predetta comunicazione prot. 62818/XST010 del 31.07.2020 precisando “*come già peraltro evidenziato in occasione della disamina di precedenti subcontratti, che talune voci di prezzo – così come previste in atto “in via meramente esplicativa e non esaustiva” – seppur corrispondenti alla descrizione delle voci definite negli elaborati PR-E-G-EB-005-4, EPR-1-O-V2-G-EP-003-3 e nei verbali di concordamento nuovi prezzi n.ri 01 e 02, vengono indicate dalla Scrivente mediante una propria classificazione, riportante una diversa codifica. Al fine quindi di consentire l’adeguata evidenza circa la riconducibilità delle voci di cui sopra, si precisa che:*

- l’art. 01.A24.G00.005, dell’elenco prezzi di appalto (12,90 €/ml), è corrispondente puntualmente alla sola posa in opera di giunto tipo waterstop, definito, all’interno del contratto del subappaltatore, con la dicitura: art. **F.PO.CLS.‘S.Ca.02** (29,00 €/ml);
- l’art. 01.A09.E40.005, dell’elenco prezzi di appalto (11,73 €/ml), è corrispondente puntualmente alla sola posa in opera di guaina bituminosa, definito, all’interno del contratto del subappaltatore, con la dicitura: art. **01.A09.E40.005 FPO** (10,00 €/mq);
- l’art. NP. MEMBRANA, dell’elenco dei nuovi prezzi sottoscritti (9,90 €/mq) è corrispondente puntualmente alla sola posa in opera di membrana in rotolo plastico bugnato, definito, all’interno del contratto del subappaltatore, con la dicitura: art. **NP1 Membrana F.P.O** (3,00 €/mq).

Per quanto attiene l’articolo “**S.Ca.27 Attività preliminare alla esecuzione dei diaframmi**” occorre precisare, così come da descrizione indicata nell’atto, che le attività ivi previste risultano essere parziali rispetto a quante contemplate dal medesimo articolo S.Ca.27 di cui all’elaborato PR-E-G-EB-005-4, ovvero, mediante l’atto integrativo in argomento, la Scrivente ha affidato le attività limitatamente alla realizzazione dei soli cordoli guida per diaframmi (escluse forniture di calcestruzzo e acciaio), escluse tutte le ulteriori attività contemplate nella descrizione dell’articolo medesimo.

Relativamente alle altre voci, indicate nell’atto aggiuntivo n° 2 al contratto con la società subappaltatrice Edilstrade Valtellina, si può precisare che:

- **S.Ca.05** (sovrapprezzo per la cassetta in elevazione a supporto del terminale paraghiaia di cui alla riga 2 della tabella facente parte l’AA2) è da intendersi quale sovrapprezzo al medesimo articolo S.Ca.05, di cui codesta Stazione appaltante ne ha già verificato la congruità, il riconoscimento dello stesso, dalla scrivente, si è reso necessario per effetto delle mutate condizioni di mercato nonché per le particolari correlate modalità e condizioni di montaggio (fasi, etc.);
- **F.PO.CLS.‘S.Ca.05** (sovrapprezzo per sovrapprezzo per cassetta in elevazione per superfici curve di cui alla riga 3 della tabella facente parte l’AA2) è da intendersi quale sovrapprezzo al medesimo articolo S.Ca.05, di cui codesta Stazione appaltante ne ha già verificato la congruità, Il riconoscimento dello stesso, dalla scrivente, si è reso necessario per effetto delle mutate condizioni di mercato nonché per le particolari correlate condizioni di montaggio ( fasi, etc.);
- **F.PO.CLS.‘S.Ca.05** (prezzo per l’inserimento del polistirolo indicato alla riga 4 della tabella facente parte l’AA2) è una lavorazione non prevista ma comunque necessaria per permettere il getto del calcestruzzo in adiacenza al muro esistente del parcheggio Regione.

*Con la speranza di aver definitivamente fornito gli attesi chiarimenti, nel fornire sin d'ora la massima disponibilità per ogni eventuale necessità di approfondimento, si resta in attesa del rilascio della prescritta autorizzazione di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.”;*

**vista** la successiva nota prot. ZUT 19.0321 del 08.10.2019 e documentazione ad essa allegata, acclarata in pari data al prot. 74981/XST024, con cui l'Appaltatore comunicava la terza integrazione del subappalto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 10.09.2015 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 567 del 12.09.2018, in capo alla EDILSTRADE VALTELLINA Soc. Coop. Cons., per il maggior importo di € 234.122,90 compresi oneri sicurezza per € 7.000,00 e oltre IVA;

**visto** il parere del Direttore dei lavori trasmesso in allegato alla nota prot. 82951/XST010 del 19.11.2019 con il quale, tra altre cose, evidenzia che “...omissis....

*- considerato che nell'ambito della seconda estensione del contratto principale di subappalto i prezzi esposti nel contratto, in prevalenza, non sono ricondotti alle voci definite negli elaborati: PR-1-E-G-EB-005-4 elenco prezzi posto a base di gara, PR-1-O-V2-G-EP-003-3 elenco nuovi prezzi definito nella perizia di variante n. 2 e nei verbali di concordamento nuovi prezzi già sottoscritti configurando pertanto dei nuovi prezzi;*

*- ritenuto pertanto per le motivazioni sopra esposte:*

*o di non approvare i nuovi prezzi individuati nell'ambito del secondo atto aggiuntivo del contratto principale di subappalto in quanto vengono indicati come sovrapprezzi di voci già comprese negli elenchi prezzi contrattualizzati e nei verbali di concordamento nuovi prezzi già sottoscritti per porzioni elementari di lavorazioni di opere compiute;*

*o di non poter esprimere un parere in merito al prezzo S.Ca.27 in quanto, seppur contrattualmente previsto, tale prezzo è definito a metro lineare e non a corpo e l'importo quantificato è pari a 22.000 euro complessivi (55 euro/ml per 400 ml) a fronte di un importo contrattuale di 380.659,73 (prezzo offerto). A tal proposito, dalla documentazione agli atti, non risulta possibile individuare con precisione quali lavorazioni siano effettuate da Edilstrade Valtellina e quali siano escluse dalla voce di corpo generale)*

*- Con nota ZUT 19.0307 del 24/09/2019, acclarata in data 24/09/2019 n. 00071883, l'Impresa STRABAG S.p.A. fornisce spiegazioni in merito dichiarando che l'estensione del contratto di subappalto si riferisce a voci di sola posa per l'art. 01.A24.G00.005 - 01.A09.E40.005 - NP. MEMBRANA e a realizzazione dei soli cordoli guida per diaframmi relativamente alla voce S.Ca.27;*

*- Con nota ZUT 19.0321 del 08/10/2019, acclarata in data 08/10/2019 n. 00074981, l'Impresa STRABAG S.p.A. ha comunicato l'intenzione di estendere il subappalto di cui alla categoria OG3 in capo all'Impresa EDILTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP. (Società consorziate: G.R. SRL e SOCEDIL SRL) già autorizzato con determinazione dirigenziale e successive estensioni per un importo pari a Euro 234.122,90 di cui euro 7.000,00 per oneri della sicurezza per un importo complessivo di euro 1.286.267,90 di cui oneri 52.845,00 oltre IVA, allegando il contratto aggiuntivo n. 3 corredato di "tabella comparativa degli articoli riportati in atto" ;*

**- considerato che i prezzi risultanti dal Contratto aggiuntivo n. 03 risulterebbero con ribasso superiore del 20% e che la tabella comparativa allegata riporta un ipotesi di analisi prezzi che non sono riscontrabili con il Contratto stesso;**

*- il parere in argomento vale a titolo amministrativo e che per la parte esecutiva il soggetto autorizzato dovrà concordare con la Direzione Lavori ed il CSE adeguate modalità e tempi di esecuzione;*

*tutto ciò premesso, il Direttore dei Lavori, verificato che gli importi totali di subappalto nella categoria OG3 risultano, al momento, ricompresi nell'importo massimo subappaltabile, ritiene **di esprimere parere negativo** relativamente al terzo atto aggiuntivo al contratto subappalto in capo all'Impresa EDILTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP. – con sede legale in Via Sertorelli, 2/A*



– 23100 Sondrio (SO) - PIVA 00508270147 - già autorizzato con determinazione dirigenziale n. 225 del 10/09/2015.”;

**richiamata** la nota prot. 85620/XST010 del 03.12.2019 con cui il Responsabile del Procedimento comunicava all’Impresa STRABAG S.p.A. le osservazioni pervenute dall’ufficio di Direzione Lavori con la predetta nota prot. 82951/XST010 del 19.11.2019 relativamente al subappalto in argomento e che rimane in attesa dell’invio di un nuovo atto integrativo i cui contenuti recepiscano in toto i rilievi e le osservazioni pervenute dalla Direzione Lavori con la succitata nota;

**vista** la nota prot. ZUT 19.0390 del 11.12.2019, acclarata al prot. 87407/XST010 del 12.12.2020, con cui l’Appaltatore “ritiene opportuno fornire, in riscontro alla comunicazione della Committente prot. 00085620/2019 del 03.12.2020, delucidazioni ai fini della verifica del ribasso applicabile”;

**vista** la nota prot. ZUT 20.0029 del 10.02.2020, acclarata al prot. 6944/XST024 del 11.02.2020, e documentazione allegata, con cui l’Appaltatore comunicava l’intenzione di subappaltare all’Impresa EDILSTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP. (PIVA 00508270147), con sede in Via Sertorelli n. 2/A a Sondrio (SO), i “*lavori di carpenteria per opere in c.a. con relative opere accessorie*“, Categ. OG3, per l’importo presunto di € 418.10724 compresi oneri sicurezza pari ad € 8.107,24 e oltre IVA e comunicava altresì di dare “*contestuale seguito alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale già intercorrente con la medesima società EDILSTRADE VALTELLINA SOC. COOP.*”;

**richiamate** le note prot. 16792/XST024 del 23.04.2020 e prot. 22034/XST024 dell’8.06.2020 con cui l’Amministrazione chiede precisazioni in riferimento alla nuova richiesta di subappalto di cui alla predetta istanza prot. ZUT 20.0029 del 10.02.2020 ed in riferimento al subappalto autorizzato con le Determinazione Dirigenziale n. 225 del 10.09.2015 e successiva Determinazione dirigenziale n. 567 del 12.09.2018 in capo all’Impresa EDILSTRADE VALTELLINA Soc. Coop. sino all’importo presunto complessivo di **€960.000,00**;

**visto** il riscontro dell’Appaltatore di cui a nota prot. ZUT 20.0232 del 23.06.2020, acclarata in pari data al prot. 27528/XST024, con cui precisa, fra le altre cose, che in riferimento al contratto di subappalto n. DBAA.EDISTR.SUB.010, stipulato con l’Impresa Edilstrade Valtellina, che “.... *omissis...darà evidenza dell’atto consensuale di chiusura del medesimo contratto.*” ;

**vista** la nota prot. ZUT 20.0272 dell’11.08.2020, acclarata in pari data al prot. 86478/XST024, con cui l’Appaltatore trasmette “*atto di chiusura del contratto n. DBAA.EDISTR.SUB.010 intercorso con la società subappaltatrice EDILTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP.*”;

**visto** il contratto di subappalto prot. Documentale DBAA.EDILSTR.SUB.010.INT04, Prot. Acquisiti 2020-d-028, sottoscritto fra le parti, trasmesso dall’Appaltatore in allegato alla predetta nota prot. n. ZUT 20.0272 dell’11.08.2020, denominato “*ATTO AGGIUNTIVO N. 4 LIQUIDAZIONE E CHIUSURA FINALE al contratto Prot. UA DBAA.EDILSTR.SUB.010, N. 2015-B-053 del 28.02.2015*”;

**richiamata** la nota prot. 95648/XST024 del 08.09.2020 con cui l’Amministrazione domanda di precisare l’importo contrattuale, con specifica dei relativi oneri sicurezza, che definisce e chiude il rapporto contrattuale di subappalto in questione;

**vista** la nota prot. ZUT 20.0283 del 11.09.2020, acclarata al prot. 97595/XST024 del 14.09.2020, con cui l’Appaltatore, in riferimento alla chiusura del contratto di subappalto n. DBAA.EDILSTR.SUB.010 “*conferma che l’importo contrattuale ammonta ad Euro 1.279.086,14*

*di cui Euro 40.230,27 per oneri della sicurezza.”;*

**vista** la comunicazione via mail del 5.10.2020, acclarata al prot. 109240/XST024 del 09.10.2020, con cui l'Appaltatore trasmette *“report delle fatture quietanzate dalla società EDILSTRADE VALTELLINA, recante la corretta imputazione al contratto di subappalto di riferimento, con indicazione delle ritenute a garanzia operate e ancora da fatturare (euro 63.954,31).”*

**considerato** che risultano agli atti di questa Struttura fatture quietanzate, riferite al contratto di subappalto DBAA.EDILSTR.SUB.010 di cui sopra, a tutto il S.A.L. n. 9 per complessivi € 1.215.131,83 e che restano da fatturare le ritenute a garanzia per l'importo di € 63.954,31;

**attestata** l'iscrizione dell'Impresa EDILSTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP alla C.C.I.A.A. di Sondrio e delle Imprese esecutrici G.R. S.R.L. e SOCEDIL S.R.L. alla C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza e Lodi ;

**atteso** che, come precisato dall'ANAC con parere n. 192 del 10.07.2008, nel caso di consorzi di Cooperative di imprese artigiane i requisiti di qualificazione speciale per l'esecuzione dei lavori devono essere posseduti dai Consorzi e non da ciascuna delle imprese consorziate che partecipano al Consorzio;

**considerata** l'attestazione n. 21774/11/00 rilasciata all'Impresa EDILSTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP il 31.05.2019 da SOA GROUP, per le categorie OG1 class. V, OG3 class. VIII, OG4 class. II, OG6 class. II-BIS, OG8 class. III, OG9 class. II e OS28 class. I, in corso di validità;

**verificata** la regolarità contributiva, ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dell'Impresa EDILSTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP di cui al DURC ON LINE Prot. INPS\_21382722 con scadenza il 15.10.2020;

**verificata** la regolarità contributiva, ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dell'Impresa esecutrice G.R. S.R.L. di cui al DURC ON LINE Prot. INAIL\_23131260 con scadenza il 11.11.2020;

**verificata** la regolarità contributiva, ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dell'Impresa esecutrice SOCEDIL S.R.L. di cui al DURC ON LINE Prot. INAIL\_23131260 con scadenza il 21.01.2021;

**considerato** che l'impresa esecutrice G.R. S.R.L. risulta iscritta presso la PREFETTURA DI MILANO *“nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”* (cosiddetta white list) con scadenza il 14.05.2021;

**considerato** che l'impresa esecutrice SOCEDIL S.R.L. risulta iscritta presso la PREFETTURA DI MILANO *“nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”* (cosiddetta white list) con scadenza il 06.12.2020;

**considerato** che l'Impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla richiesta e di quanto verificato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, in possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di quelli di regolarità contributiva e di quelli relativi alla succitata disciplina antimafia;

**dato atto** che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente

provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

**dato atto** altresì che, il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'Appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

**vista** la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

**visto** il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

**vista** la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

**attestata** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

**dato atto** che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. - Piano triennale di prevenzione della corruzione - 2020/2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020;

**tutto ciò premesso,**

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

- di prendere atto che, sulla base di quanto in premessa esposto, l'importo delle prestazioni effettuate in subappalto dall'impresa EDILSTRADE VALTELLINA SOC. CONS. COOP. (P.IVA 00508270147), con sede in Via Sertorelli n. 2/A a Sondrio (SO), per i "*lavori di carpenterie per opere in c.a. con relative opere accessorie*", Categ. OG3., nell'ambito dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere) – CIG n. 0416251D2D e CUP n. J11B0900019000*omissis* appaltati alla Società STRABAG S.p.A., ammonta ad € 1.279.086,14 comprensione sicurezza pari ad € 40.230,27 e oltre IVA, come risulta dalla comunicazione di cui alla nota prot. ZUT 20.0283 del 11.09.2020, acclarata al prot. 97595/XST024 del 14.09.2020;

- di dare atto che, in forza di comunicazione rilasciata dalla suddetta Soc. Coop. Consortile EDILSTRADE VALTELLINA, l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto di cui trattasi, risultano assegnate, in sostituzione delle imprese precedentemente individuate, MIFER S.r.L. , con

sede in Viale Abruzzi, 13/A, Milano, e Impresa Edile R.C.C. S.r.L., alle imprese esecutrici consorziate come di seguito riepilogato:

- G.R. SRL , con sede in via Chiosetto, 14, Milano;
- SOCEDIL SRL, con sede in via Sardegna, 32, Milano;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'Impresa Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

La presente determinazione è sottoposta al visto del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio Dott. Giovanni Lepri, ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. - Piano triennale di prevenzione della corruzione - 2020/2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)  
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri